



Direzione: POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

Area:

DETERMINAZIONE

N. 00345 del 18 GEN. 2019

Proposta n. 604 del 17/01/2019

Oggetto:

Voltura dalla Società B&C DEMOLIZIONI SNC di Baldassarre Caterina alla Società SAI-ECO RECYCLING SAS di Orni Alessandro e C. della Determinazione n. B8277 del 02/11/2011, di autorizzazione all'utilizzo dell'impianto mobile di recupero di rifiuti speciali, Marca «HMH ENGINEERING CONSULTING TRADING GMBH» - Modello «IMPIANTO DI RICICLAGGIO RUBBLE MASTER RM 80» - «Matricola n. RM80 000230-2005».

Proponente:

Table with 2 columns: Role (Estensore, Responsabile del procedimento, etc.) and Name/Signature (GARDI PIERLUIGI, F. TOSINI, etc.)



Copia conforme all'originale depositato presso l'Area Ciclo Integrato dei Rifiuti Roma, li 22/01/2019

OGGETTO: Voltura dalla Società B&C DEMOLIZIONI SNC di Baldassarre Caterina alla Società SAI-ECO RECYCLING SAS di Ortoni Alessandro e C. della Determinazione n. B8277 del 02/11/2011, di autorizzazione all'utilizzo dell'impianto mobile di recupero di rifiuti speciali, Marca «HMH ENGINEERING CONSULTING TRADING GMBH» - Modello «IMPIANTO DI RICICLAGGIO RUBBLE MASTER RM 80» - «Matricola n. RM80 000230-2005».

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
"POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI"**

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. n. 6 del 18 febbraio 2002, "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale";

VISTO il R.R. n. 1 del 6 settembre 2002, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 615 del 3 ottobre 2017 concernente "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1" "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modificazioni e integrazioni, nonché dell'allegato B del medesimo r.r. n. 1/2002;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 714 del 03/11/2017, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale "Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti" all'Ing. Flaminia Tosini a far data dal 06 novembre 2017;

VISTE le seguenti leggi, regolamenti e disposizioni in materia di rifiuti:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. recante "norme in materia ambientale" e in particolare l'art. 208, comma 15;
- la Legge Regionale 9 luglio 1998, n. 27 e s.m.i. concernente la "disciplina regionale della gestione dei rifiuti" e in particolare l'art. 4, comma 1, lettera i);
- la Legge Regionale 18 novembre 1991, n. 74 recante disposizioni in materia di tutela ambientale che istituisce, tra l'altro, il Comitato Tecnico Scientifico per l'Ambiente;
- la Deliberazione del Consiglio Regionale 18 gennaio 2012, n. 14 che approva il Piano regionale gestione dei rifiuti;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 10 gennaio 2006, n. 19 recante le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio d'impianti mobili di smaltimento o recupero di rifiuti e criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività nel territorio regionale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 17 aprile 2009, n. 239, come modificata dalla DGR n. 5 del 17.01.2017, avente per oggetto "DM Ambiente 26 maggio 2016, n. 141 - DGR 17 aprile 2009 n. 239 - Aggiornamento Documento tecnico "Criteri generali per la prestazione delle garanzie finanziarie conseguenti al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti";

- la Deliberazione di Giunta Regionale 11 dicembre 2009, n. 956 e s.m.i. "Istituzione e determinazione tariffe per il rilascio degli atti nell'ambito della gestione dei rifiuti";
- la Deliberazione di Giunta Regionale 26 gennaio 2012, n. 34 "Approvazione delle Prime linee guida per la gestione della filiera di riciclaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti inerti nella Regione Lazio";
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i., recante "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22";
- la Deliberazione 1 febbraio 2000, n. 1 del Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;
- la Deliberazione 09 dicembre 2014, n. 864, avente per oggetto "Abrogazione della D.G.R. n. 19/2006 e contestuale approvazione delle nuove procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di impianti mobili di smaltimento o recupero di rifiuti e dei nuovi criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività nel territorio regionale, ex art. 208, comma 15, D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.";

PREMESSO che:

- con Determinazione n. B8277 del 02/11/2011, alla Società B&C DEMOLIZIONI snc di Baldassarre Caterina con sede legale in Loc. Vico Matrino snc – 01012 Capranica (VT) iscritta alla Camera di Commercio di Roma al R.E.A. n. 131861 è stata data l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto mobile di trattamento e recupero di rifiuti, di marca "HMH ENGINEERING CONSULTING TRADING GMBH", tipo "IMPIANTO DI RICICLAGGIO RUBBLE MASTER RM80", matricola "RM80 00230 – 2005";
- la Società SAI-ECO RECYCLING SAS di Oroni Alessandro e C (di seguito Società), con sede legale in Capranica via G.Matteotti, 39, iscritta alla CC.LA.A. di VITERBO al n. 02221470566 del 01/07/2016, cod. fisc./p. IVA 02221470566, con nota del 27.09.2018, acquisita al protocollo regionale al n. I.0593454.28-09-2018 e al n. 595640.GR2904, ha inoltrato richiesta di voltura a suo favore della citata Determinazione n. B8277 del 02/11/2011, avendo acquistato dalla Società B&C Demolizioni snc, l'impianto mobile sopra indicato;
- alla nota di cui al punto precedente, la Società ha allegato:
 - copia documento di identità del legale rappresentante/responsabile tecnico della Società;
 - n. due copie delle polizze assicurative relative alla responsabilità civile da inquinamento emesse da Groupama n. 106486564 e 106483358, volturate a favore della Società medesima;
 - attestazione del versamento della tariffa istruttoria datata 30.03.2018;
 - copia fattura di Acquisto dell'impianto mobile;
 - copia dichiarata conforme ai sensi del DPR n. 445/2000 dell'atto notarile di costituzione della Società in accomandita semplice sotto la ragione sociale SAI-ECO RECYCLING SAS di Oroni Alessandro e C., con sede legale in CAPRANICA via G.MATTEOTTI, 39, iscrizione alla CC.LA.A. di VITERBO n. 02221470566 del 01/07/2016, cod. fisc./p. IVA 02221470566 ca firma del notaio in Vetralla, Giorgio Imparato, Rep. N. 63115, Raccolta n. 28955, del 24.06.2016, registrato a Viterbo il 30.06.2016, al n. 6710 Serie 1T;
 - i modelli IM2, IM3 e IM4 di cui alla DGR n. 864/2014, comprendenti le previste dichiarazioni sostitutive di certificazione (ex art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), rese dal sig.

Alessandro Oroni in qualità di legale rappresentante e di responsabile tecnico della Società, in particolare, attestando la piena disponibilità dell'impianto mobile Marca «HMH ENGINEERING CONSULTING TRADING GMBH» - Modello «IMPIANTO DI RICICLAGGIO RUBBLE MASTER RM 80» - «Matricola n. RM80 000230-2005» e che il suddetto impianto è conforme alla Direttiva Macchine ed è in possesso di Attestato di conformità CE;

- una dichiarazione del legale rappresentante della Società con la quale è stato indicato il sito del ricovero dell'impianto mobile nei periodi di inattività;

PRESO ATTO che la documentazione pervenuta contiene quanto previsto dalla DGR n. 864/2014, si ritiene che si possa rilasciare la richiesta di voltura alle seguenti condizioni, raccomandazioni, prescrizioni e specifiche:

- la Società è tenuta al rispetto della disposizione contenuta in premessa all'allegato D alla parte IV del D.lgs 152/2006, modificata con l'art. 9 del D.L. 20 giugno 2017 n. 91, convertito in legge con legge 3 agosto 2017, n. 123, che si riporta integralmente:
 - «La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER ed applicando le disposizioni contenute nella decisione 2014/955/UE e nel regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, nonché del Regolamento UE 2017/997»;
- ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera f del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii., la caratterizzazione dei rifiuti è in capo al produttore degli stessi, che per ciascuno di essi ha l'onere di attribuire il relativo codice CER;
- al gestore dell'impianto mobile spettano le successive verifiche ed analisi di controllo, finalizzate alla constatazione che i rifiuti in ingresso all'impianto rientrano tra quelli previsti, per quantità e tipologia, nella Determinazione di approvazione dell'impianto stesso;
- considerato che il rifiuto in ingresso è anche costituito da rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione, nello svolgimento delle campagne la Società dovrà:
 - fare riferimento a quanto contenuto nella D.G.R. Lazio n. 34 del 26 gennaio 2012 - Prime linee guida per la gestione della filiera di riciclaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti inerti nella Regione Lazio;
 - tenere conto che il "deposito temporaneo" dei rifiuti in entrata e del materiale riciclato in uscita, deve rispondere ai requisiti di cui all'art. 183 comma 1 lett. bb) del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., nonché ad altri requisiti fra cui l'effettuazione dello stesso "per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche".
 - mettere in atto tutte le procedure di controllo, ed eventuale caratterizzazione, sui rifiuti in ingresso finalizzate al riscontro che i medesimi soddisfino, per quantità e tipologia, i requisiti stabiliti nell'Atto Autorizzativo;
 - inserimento in ciascuna istanza di autorizzazione per lo svolgimento di una campagna d'attività, dei seguenti dati:
 - richiesta di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale, nel caso di potenzialità massima di 1.120 t/g (8 h/g), essendo riconducibile al caso previsto nell'Allegato IV alla parte seconda di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 "impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/g, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della Parte IV del D.Lgs. n. 152/06";



- o indicazione della “potenzialità giornaliera ed annuale (t/g e t/a)” (valore reale) dei rifiuti autorizzati, così come richiesto nell’Allegato “A” alla D.G.R. Lazio 864/2014, rilevato che la stessa non è stata indicata nella fase autorizzativa.
- o definizione delle attività da effettuarsi per il controllo dei rifiuti in ingresso e per la verifica delle caratteristiche delle materie recuperate, esplicitando modalità di campionamento ed analisi;
- o in relazione alle specifiche attività di recupero indicate nell’Allegato 1 sub allegato 1 del D.M. 5 febbraio 1998, per ciascuna tipologia di rifiuto dovranno puntualmente essere indicate le attività che il Gestore intende effettuare ai fini della verifica del rispetto delle condizioni di cui all’art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/06 nonché del D.M. 05/02/1998 medesimo (determinazione delle caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti), atteso che le stesse dovranno essere soddisfatte tutte affinché una attività di recupero origini un “*end of waste*”, cessando la qualifica di rifiuto;
- o dettagliata e specifica descrizione degli apprestamenti tecnici che si intendono adottare per la salvaguardia delle matrici ambientali interessate, ivi comprese le attività di messa in riserva dei rifiuti e lo stoccaggio delle materie recuperate, in relazione alle condizioni sito-specifiche, attualmente non prevedibili;

RICHIAMATA la Società sull’obbligo di coprire l’impianto mobile di Polizza Assicurativa per eventuali danni causati a terzi in fase di funzionamento, con massimale non inferiore a 5 milioni di euro, nonché, in occasione di ciascuna campagna di attività, di prestare idonee garanzie finanziarie secondo quanto previsto dalla DGR n. 864/2014;

PRESO ATTO che la Società con nota del 03.01.2019, acquisita al protocollo regionale al n. I.0013669.09-01-2019, ha trasmesso una Dichiarazione a nome del legale rappresentante con la quale è stato dichiarato che il sito del ricovero dell’impianto mobile è ubicato in Capranica (VT), località Vico Matrino snc, presso l’unità operativa della Società medesima;

PRESO ATTO che la Società ha provveduto al pagamento degli oneri istruttori previsti dalla D.G.R. n. 864/2014, come risulta da copia del Bonifico Bancario a favore della Regione Lazio, allegato alla richiesta di autorizzazione;

RITENUTO, per quanto sopra, che sussistono le condizioni per potere rilasciare il provvedimento di voltura richiesto, risultando la documentazione trasmessa idonea e sufficiente a dimostrare la sussistenza dei requisiti necessari per la voltura dell’autorizzazione;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- di volturare dalla Società B&C DEMOLIZIONI snc di Baldassarre Caterina alla Società SAI-ECO RECYCLING SAS di Ortona Alessandro e C. la Determinazione n. B8277 del 02/11/2011, di autorizzazione all’utilizzo di un impianto mobile di recupero di rifiuti speciali, marca “«HMH ENGINEERING CONSULTING TRADING GMBH» - Modello «IMPIANTO DI RICICLAGGIO RUBBLE MASTER RM 80» - «Matricola n. RM80 000230-2005»;
- di evidenziare che l’impianto è autorizzato a trattare, attraverso l’operazione “R5”, i rifiuti non pericolosi richiamati nell’allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per un quantitativo massimo di rifiuti pari a 90.000 tonnellate/annue, per una capacità giornaliera di 360 t/giorno pari a un ciclo di lavoro di 8 ore (45t/h);

- di stabilire che la Società SAI-ECO RECYCLING SAS nello svolgimento della propria attività è subordinata al rispetto di tutte le condizioni previste dal comma 15 dell'art. 208, del D.lgs. n. 152/2006, nonché dovrà attenersi a tutto quanto riportato nella Determinazione n. B8277 del 02/11/2011, della quale ne è la nuova titolare, nonché negli allegati "A" e "B" al presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
- di richiamare la Società sull'obbligo di coprire l'impianto mobile di una Polizza Assicurativa per eventuali danni causati a terzi in fase di funzionamento, con massimale non inferiore a 5 milioni di euro, così come stabilito dalla DGR n. 864/2014;
- di evidenziare che in ogni caso l'effettuazione delle relative campagne di attività con l'impianto mobile autorizzato è subordinata, ove la vigente disciplina nazionale o regionale lo richieda, all'espletamento con esito favorevole delle procedure previste dalla parte II, titolo III del D.lgs.152/06.

La presente autorizzazione non esonera la Società SAI-ECO RECYCLING SAS, dall'acquisizione di ulteriori pareri di competenza di altre Autorità previsti dalla vigente normativa per la gestione dell'attività di cui trattasi.

Eventuali ed ulteriori prescrizioni rispetto a quelle già impartite dagli atti autorizzativi in essere summenzionati potranno essere impartite a seguito di comunicazione da parte degli Enti preposti al controllo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, notificato alla Società SAI-ECO RECYCLING SAS, e alla B&C DEMOLIZIONI snc, e trasmesso alle altre Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, e all'Albo Nazionale Gestori Ambientali costituito presso il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. del Lazio nel termine di 60 giorni dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 dalla comunicazione.

IL DIRETTORE



(Ing. Flaminia Tosini)

Elenco Codici CER autorizzati

CODICE CER	DESCRIZIONE DEL RIFIUTO
17 01 01	Cemento.
17 01 02	Mattoni.
17 01 03	Mattonelle e ceramiche.
17 08 02	Materiali da costruzioni a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01
17 01 07	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06
17 09 04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03.
17 05 08	Pietrisco per massicciate ferroviarie diverso da quello di cui alla voce 17 05 07.
17 05 04	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03.
17 03 02	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01.
01 04 08	Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07.
01 04 13	Rifiuti da lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07.

IL DIRETTORE

(ing. Flaminia Tosini)

L'impianto deve essere gestito secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta dalla Società, nonché secondo le seguenti prescrizioni, ancorché maggiormente restrittive rispetto alle predette specifiche:

1. l'impianto mobile può operare esclusivamente presso il luogo di produzione dei rifiuti;
2. l'impianto dovrà essere attrezzato con sistemi di captazione ed abbattimento delle emissioni conformemente alla normativa vigente di cui alla parte V del D.Lgs. n. 152/2006 per le specifiche tipologie di rifiuto trattate;
3. le emissioni in atmosfera devono rispettare i valori limite fissati dalla normativa nazionale e dalle linee guida regionali; gli impianti di abbattimento devono essere mantenuti attivi durante l'esercizio delle operazioni di trattamento dei rifiuti;
4. devono essere previste annotazioni sul mantenimento in efficienza dei sistemi di abbattimento delle polveri tramite umidificatori;
5. devono essere adottati schermi sonori, specialmente in presenza di limitrofi centri abitativi, nel rispetto delle prescrizioni attuative della L. 26 ottobre 1995, n. 447 e s. mm. ii;
6. in presenza di piogge l'attività non deve dare formazione a possibile dilavamento e dispersione dei materiali;
7. i mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di sistemi che ne impediscano la loro dispersione;
8. nell'esercizio dell'impianto devono essere rispettati i criteri igienico sanitari stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge in materia;
9. deve essere evitata la perdita accidentale dei rifiuti e la formazione di odori sgradevoli; qualora venissero accertati inconvenienti dovuti ad odori sgradevoli, la società è tenuta ad adottare tutti i sistemi necessari ad eliminare tali inconvenienti, concordandoli con i competenti organi di controllo;
10. l'esercizio dell'impianto deve essere affidato a personale tecnico qualificato ed adeguatamente aggiornato, mediante lo svolgimento di programmi di formazione;
11. tutte le prescrizioni previste in materia di rifiuti, per quanto applicabili, si intendono come prescritte nella presente autorizzazione, in particolare, è opportuno che la movimentazione dei rifiuti avvenga in modo da:
 - ✓ garantire il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie;
 - ✓ evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità il benessere e la sicurezza della collettività, dei singoli e degli addetti;
 - ✓ evitare ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
 - ✓ salvaguardare la fauna e la flora;
 - ✓ evitare ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
12. la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale che sia edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, sia informato della pericolosità degli stessi e sia dotato di idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto e l'inalazione;
13. i rifiuti decadenti dall'attività dell'impianto devono essere gestiti in regime di deposito temporaneo, nel rispetto delle condizioni contenute nell'art. 183 c. 1, lettera m del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;
14. i rifiuti ottenuti attraverso il processo svolto dovranno essere identificati con i codici CER;
15. per la classificazione di rifiuti con codici CER con voce a specchio, dovranno essere eseguite specifiche caratterizzazioni sulla base della Normativa vigente, al fine di verificare la non pericolosità del rifiuto;
16. i materiali recuperati derivanti dall'attività dell'impianto devono avere caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o comunque nelle forme usualmente commercializzate ed essere ammassati separatamente per tipologie omogenee e posti in condizioni di sicurezza;
17. deve essere assicurata la regolare tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti speciali, così come previsto dall'art. 190 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;
18. i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o smaltimento;
19. con riferimento al tempo trascorso dalla data di certificazione di conformità dell'impianto mobile autorizzato, da parte della Società devono essere programmate revisioni che verifichino il mantenimento dei parametri di funzionalità, di sicurezza e di acustica del macchinario;
20. comunicare tempestivamente alla Regione ogni eventuale variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto, nonché eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate;
21. in caso di inutilizzo, collocare l'impianto in ricovero presso la sede dichiarata dalla Società.

Il Direttore
(ing. Flaminia Tosini)